CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRIGNANO POLESINE

L'anno ___ il giorno___ del mese di _____, in Rovigo e nella Sede Municipale, di Piazza Vittorio Emanuele II n. 1,

Premesso che:
- il Comune di Rovigo è proprietario dell'impianto sportivo comunale di sito in via n.;
- con deliberazione di G.C. n. del sono state approvato le linee di indirizzo per la concessione dell'impianto sportivo di Grignano Polesine, privo di rilevanza economica, nonché approvato il relativo testo di convenzione per la gestione;
- con determinazione dirigenziale n. del è stato indetto il bando, stabilite le condizioni per l'aggiudicazione;

TRA

1), nato/a a …..... il …....., Dirigente responsabile del Settore interessato, il/la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che legalmente rappresenta, giusto Decreto sindacale n. 28 del 12.11.2020;

e

2) nato a il , il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante della società/associazione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo di Grignano Polesine.
Il Comune è proprietario dell'impianto sportivo, ivi comprese le pertinenze entro l'area in gestione.
Il Concessionario, al quale viene trasferito il diritto di gestire l'impianto sportivo comunale, assume come proprie le seguenti finalità sociali:
- garantirne il più ampio uso per favorire e promuovere l'attività sportiva, compatibilmente con gli aspetti manutentivi dell'impianto;
- promuovere l'uso delle strutture da parte dei gruppi, delle associazioni e degli enti che abbiano i requisiti e che ne facciano richiesta;
- garantire la più ampia diffusione dell'Associazionismo sportivo territoriale;
- consentire l'utilizzo gratuito da parte degli istituti scolastici del Comune come disciplinato nella presente convenzione;

Il Concessionario dell'impianto sportivo potrà promuovere attività e manifestazioni complementari, ricreative, sociali e per il tempo libero.
La gestione dell'impianto sportivo non potrà essere effettuata per scopi estranei a quelli per cui la convenzione di gestione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.
Il Concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, come da disposizione delle Federazioni di appartenenza, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale verso e fra gli utenti, impegnando tutti gli operatori a costruire un ambiente che permetta di vivere l'attività sportiva come momento ricreativo e formativo.
L'utenza dovrà essere sensibilizzata all'utilizzo rispettoso degli ambienti e all'uso parsimonioso delle risorse.
La presente Convenzione comprende, come parte integrante, il Piano di utilizzo e il Piano di conduzione tecnica, presentato dal Concessionario di cui all'art. 27 punto 5 della Legge Regionale 11 maggio 2015, n.8, recante "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva".

Articolo 2
LUOGO DI ESECUZIONE

Il Comune concede la gestione dell'impianto sportivo di Grignano Polesine sito in via Dosso Faiti n. 3, come descritto nella planimetria allegata al presente atto, quale parte integrante dello stesso e come di seguito specificato:
l'impianto sportivo e' composto da un "*campo regolare per il gioco del calcio con panchine e impianto di illuminazione con quattro torri faro (in ciascuna torre sono posizionati n. 4 fari da 2000 watt ciascuno). L'irrigazione del campo avviene tramite impianto interrato e centralina di controllo. E' presente un pozzo artesiano per l'approvvigionamento dell'acqua. L'impianto sportivo comprende una piastra polifunzionale in calcestruzzo lisciato con impianto di illuminazione autonomo con n. 4 fari su palo da 200 watt. La piastra è provvista di idonea recinzione e può essere utilizzata per tutti gli sport compatibili con le dimensioni della stessa. Il corpo spogliatoi e' formato da 3 locali spogliatoio, un locale ufficio con doccia e wc, un deposito e la c.t.. Sono presenti due piccole strutture adibite a servizi igienici per il pubblico.*
All'interno dell'impianto e' presente una stazione radio base per la telefonia mobile (non oggetto di concessione).
All'interno della struttura sono presenti due corpi di fabbrica prefabbricati adibiti a wc pubblico e disabili.
Capienza max pubblico 100 persone in piedi, non sono previsti posti a sedere.
L'impianto sportivo è censito presso l'Agenzia del Territorio – Catasto Terreni e Fabbricati (come da scheda allegata).

L'impianto sportivo è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al Concessionario, per la consegna sarà redatto congiuntamente dalle parti apposito verbale di consistenza.

Articolo 3
DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione avrà durata pari ad anni _____ decorrente dalla stipula della presente.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto per un massimo di sei mesi e comunque per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova procedura di gara, con comunicazione al Concessionario mediante PEC almeno 15 giorni prima della naturale scadenza.
Durante il suddetto periodo il Concessionario è tenuto a proseguire nella gestione dell' impianto sportivo alle condizioni di cui alla presente convenzione.

Articolo 4
VALORE DELLA GESTIONE

Il valore annuo della gestione è di € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) (IVA esclusa) per un valore massimo che sarà determinato in relazione alla durata della concessione.
Non ci sono oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi da interferenza.

Articolo 5
MODALITA' DI UTILIZZO DELL' IMPIANTO SPORTIVO E DELLE ATTREZZATURE

Qualora richiesto, dovrà essere assicurato l'utilizzo alle Associazioni del territorio e ad altri enti per attività socialmente rilevanti compatibili con le attività sportive della società e con il piano di utilizzo.
L'accesso all'impianto sportivo da parte di gruppi o associazioni sportive sarà autorizzato sulla base di criteri trasparenti che garantiscano parità di trattamento e non discriminazione determinando formalmente i dettagli tecnici relativi all'utilizzo.
Il Concessionario è tenuto a consentire, in base ad accordi specifici, l'organizzazione di manifestazioni sia a carattere sportivo che ricreativo promosse dall'Amministrazione Comunale.
A- Utilizzo del campo sportivo:
Il Concessionario si obbliga a rispettare e far rispettare, da parte degli utilizzatori dell'impianto sportivo le seguenti disposizioni e modalità:

1. l'impianto sportivo dovrà essere aperto a tutti gli appassionati delle discipline sportive secondo un calendario che concili le esigenze dell'utenza pubblica con quelle delle Associazioni/Società sportive;
2. tutti i soggetti di cui sopra potranno utilizzare il campo sportivo nei giorni e nelle ore previsti dal calendario stabilito dal Concessionario, secondo i criteri individuati. A tale scopo tali soggetti interessati dovranno presentare domanda al Concessionario, nei modi e nei tempi stabiliti di anno in anno e preventivamente comunicati;
3. tutti soggetti che utilizzano l'impianto sportivo devono scrupolosamente osservare le giornate e gli orari ad essi assegnati. Negli orari è compreso il tempo necessario per l'eventuale montaggio e smontaggio di attrezzature o per altri preparativi. L'impianto sportivo dovrà essere quindi puntualmente lasciato libero affinché coloro che devono utilizzarlo nel periodo immediatamente successivo non siano danneggiati o limitati nel loro utilizzo.
4. tutti coloro che utilizzano l'impianto sportivo devono tenere un comportamento civile tale da non arrecare danno al campo sportivo stesso e/o ad altre persone;
5. le Società Sportive, Associazioni, Gruppi sportivi che utilizzano l'impianto sportivo, tramite i propri legali rappresentanti, sono responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad essi personalmente, quanto se prodotto dalle persone delle quali debbono rispondere, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose;
6. durante le attività gli atleti e i preparatori dovranno rispettare ed impegnarsi a far rispettare le norme di corretto utilizzo del campo sportivo garantendone il decoro, la pulizia e le condizioni igieniche iniziali al momento della consegna ai successivi fruitori.

B - Tariffe:

In caso di utilizzo da parte di terzi dell'impianto, il Concessionario sarà tenuto ad applicare le tariffe come stabilite dall'Amministrazione, e che possono essere aggiornate di anno in anno.
Il Concessionario all'inizio della stagione sportiva dovrà esporre le tariffe come stabilite dall'Amministrazione, e che possono essere aggiornate di anno in anno.
Tutti i proventi e tutti gli incassi derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo competono al Concessionario.
Il Concessionario prende atto che i su indicati importi possono essere aggiornati di anno in anno dalla Giunta comunale.

Articolo 6

ORARI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE

Il Concessionario si impegna a svolgere il servizio di apertura, custodia e chiusura adottando un orario come proposto nel Piano di utilizzo e che in ogni caso consenta la maggiore fruizione del campo sportivo da parte delle varie categorie di utenti, tenendo conto delle esigenze che vengono manifestate.

Articolo 7

PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

Nessun onere è a carico del Comune per l'eventuale assunzione, a qualsiasi titolo, di personale da parte del Concessionario. In particolare il Concessionario è responsabile nei confronti di suddetto personale, per il pagamento di quanto dovuto a norma di contratto di lavoro, per il versamento dei contributi e delle relative assicurazioni sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
Il Concessionario deve operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria.

Articolo 8

ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune spese inerenti la manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del Concessionario.

Articolo 9

CONTRIBUTO ECONOMICO

Il Comune corrisponde al Concessionario un contributo economico annuo a sostegno della gestione, il cui

importo è quantificato in € 4.250,00 (quattromiladuecentocinquanta/00).
Il contributo per la gestione sarà erogato dall'Ufficio Sport in due soluzioni:
- 50 % a titolo di acconto, entro 30 giorni decorsi sei mesi dall'avvio di ogni anno di gestione;
- 50% a saldo, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto annuale della gestione dell'impianto sportivo.

Articolo 10

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

A- CAMPO SPORTIVO

Gli obblighi a carico del Concessionario per la conduzione dell'impianto sportivo sono riassunti nei punti seguenti:
1. l'impianto sportivo dovrà essere messo a disposizione del Comune gratuitamente in occasione di manifestazioni, attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale. Le relative date saranno comunicate al Concessionario, possibilmente, con almeno due mesi di anticipo. Per le manifestazioni effettuate dal Comune di Rovigo, il Concessionario sarà esonerato dalla responsabilità per danni sempre che l'evento dannoso non sia ad esso imputabile;
2. trasmettere entro 60 giorni dalla scadenza di ogni anno di gestione:
- il rendiconto economico finanziario della gestione, corredato dal prospetto degli eventuali lavori di manutenzione programmati effettuati;
- una relazione contenente i seguenti dati: numero di associazioni che utilizzano l'impianto sportivo; ore di utilizzo da parte di società sportive o utenti diversi dal Concessionario; bilancio delle attività commerciali autorizzate; introiti pubblicitari; rendiconto delle attività sportive effettuate dalla società;
- e qualora richiesta idonea documentazione da cui risulti l'effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti ai lavoratori dipendenti e ad altri soggetti con rapporti contrattuali diversi e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti;
3. farsi carico degli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza;
4. nominare il Responsabile della struttura, il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente comunicato al Comune, ivi compreso il documento di valutazione dei rischi, e comunque l'osservanza delle normative in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni);
5. provvedere a propria cura e spese alla volturazione e al pagamento delle utenze di energie elettrica, acqua, depurazione, smaltimento rifiuti con intestazione al Concessionario medesimo dei relativi contratti. Alla scadenza della convenzione il Concessionario uscente sarà obbligato a non chiudere le utenze in attesa della volturazione al Concessionario entrante. Spetterà al Concessionario uscente l'eventuale conguaglio delle spese per il periodo di propria gestione. Alla data della scadenza della gestione verranno effettuate le letture dei vari contatori in contradditorio tra il Concessionario uscente e il Concessionario entrante alla presenza di un rappresentante dell'Ufficio Comunale;
6. rispetto di quanto previsto nel «Piano di conduzione tecnica» e nel Piano di utilizzo» presentato;
7. qualora siano previste iniziative configurantesi quali attività di pubblico spettacolo, il Concessionario deve acquisire dal Settore Sicurezza idonea Licenza di agibilità dei locali ai sensi dell'art. 80 e la Licenza di Polizia Amministrativa ex art.68 (qualora l'attività sportiva rivesta carattere imprenditoriale) del TULPS.
La presenza di pubblico presso il campo sportivo è consentita previa agibilità rilasciata da parte degli organi competenti.
In caso di manifestazioni sportive con presenza di pubblico, indipendentemente dalle modalità di accesso, la domanda deve essere corredata dall'attestazione di aver provveduto:
a) a nominare il servizio d'ordine formato da personale qualificato ai sensi di legge;
b) a nominare i componenti del servizio di prevenzione e protezione, gli addetti
antincendio e gli addetti al primo soccorso ai sensi del D.Lgs 81/08, e s.m.i.;
c) ad ottemperare i disposti di cui all'articolo 19 del D.M. 18 marzo 1996.

Sempre nel caso di manifestazioni sportive, le disposizioni di cui al precedente, i punti b) e c), si applicano anche in assenza di pubblico. Sarà a carico del concessionario ogni onere per l'ottenimento delle autorizzazioni.
Resta inteso che l'uso dell'impianto sportivo è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dall'apposita commissione, pertanto, in caso di manifestazioni aperte al pubblico, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno avere cura di limitare il numero degli spettatori a quello previsto nel verbale di agibilità;
8.osservanza della normativa statale e regionale in materia di utilizzo e manutenzione dei defibrillatori in dotazione. Il concessionario deve garantire, durante lo svolgimento dell'attività, la presenza di personale qualificato per l'utilizzazione del defibrillatore coordinato da un responsabile, a cui l'Amministrazione comunale potrà fare riferimento per eventuali contestazioni ed osservazioni.
Nel caso di utilizzo dell'impianto sportivo da parte di altre società/associazioni, queste ultime dovranno concordare con il concessionario che sia garantito il personale idoneo e qualificato all' utilizzo del defibrillatore sempre e costantemente presente.
La presenza costante di tale personale è presupposto per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività sportiva.
In caso di assenza o mal funzionamento del defibrillatore, vista l'impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza nell'impianto, l'attività sportiva dovrà essere immediatamente sospesa, fino al ripristino delle condizioni originarie di sicurezza. La responsabilità per la mancata sospensione dell'attività sportiva sarà in capo esclusivamente alla società sportiva concessionaria.
9. Applicazione delle tariffe indicate dall'Ente.

Il mancato adempimento di quanto richiesto costituisce inadempimento contrattuale e potrà essere invocato quale causa di risoluzione del presente atto.

B - PUNTO RISTORO:
Il Concessionario potrà gestire un'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'impianto, conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela all'inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sorvegliabilità, ove previsti, e, in particolare essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia che dovranno essere intestate al legale rappresentante del Concessionario, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.
E' data facoltà al Concessionario di affidare a terzi la gestione del punto ristoro.
La suddetta deroga è operante limitatamente al periodo di concessione e nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione. Copia del contratto dovrà essere trasmessa entro trenta giorni dalla stipula all'ufficio sport.
Il sub-Gestore ed il Concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio. Nelle manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune, quest'ultimo potrà chiedere al Concessionario l'apertura del punto ristoro, con oneri e ricavi a carico e a favore del Concessionario.

C - PUBBLICITA' E PROVENTI PUBBLICITARI
Il Concessionario si assume esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità inerente l'effettuazione della pubblicità nella struttura sportiva, tenendo il Comune sollevato ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità.
I proventi della pubblicità in qualsiasi forma effettuata nel campo sportivo dato in concessione e per la durata della stessa, spettano al Concessionario, fermo restando a carico dello stesso l'onere di tutte le pratiche, le autorizzazioni ed i nulla osta richiesti dalle norme in vigore, relativamente alle imposte di pubblicità. Il Concessionario non può, in ogni caso, assumere od accettare impegnative di carattere pubblicitario con Ditte, Imprese, Società Sportive o terzi per un periodo di tempo superiore alla scadenza della presente concessione, pena, nella eventualità contraria, la nullità del negozio.
La comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose.
Essa deve rispettare la dignità della persona in ogni sua forma ed espressioni e deve evitare ogni forma di discriminazione compresa quella di genere.

D - PIANO DI CONDUZIONE TECNICA

Il Piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, miglioria, di approvvigionamento, custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo .

Il Concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto nel «Piano di conduzione tecnica» allegato.

E - PIANO DI UTILIZZO

Il Concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto nel Piano di utilizzo allegato, e ai successivi inviati al Servizio Sport entro il mese di settembre.

Il Concessionario può modificare annualmente il Piano di utilizzo previa autorizzazione del Servizio Sport.

In caso di aggiudicazione a stagione sportiva avviata, il piano di utilizzo dovrà tenere conto dell'attività in corso.

F - MANUTENZIONE ORDINARIA

Tutte le spese inerenti all'ordinaria manutenzione dei beni di cui all'Art. 2, nonché tutte quelle relative all'organizzazione e alla gestione dell'impianto sportivo e delle attività sportive direttamente condotte dal Concessionario, fanno capo allo stesso Concessionario. Resta inteso che l'Amministrazione concedente è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità in relazione alla legge sulla sicurezza sul lavoro, da parte del concessionario.

Sono altresì a carico dello stesso le utenze e spese di funzionamento e conduzione del campo sportivo precisando che, all'atto della stipula della presente convenzione, le utenze anzi indicate saranno intestate al Concessionario.

Si intende per manutenzione ordinaria dei locali e dell'impianto sportivo:

a) il mantenimento in perfetta efficienza del tappeto erboso dei campi di gioco, compresa la manutenzione ordinaria delle aree verdi dell'impianto sportivo ed impianto di irrigazione;

b) la pulizia accurata degli spogliatoi e dei servizi igienici;

c) mantenere l'attrezzatura sportiva in efficienza e idonea all'uso;

d) eliminazione di ogni scritta abusiva sui muri interni ed esterni all'impianto;

e) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;

f) cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole apparecchi illuminazione nei locali di pertinenza;

g) verifica e riparazione dei macchinari e/o delle attrezzature di proprietà comunale, dati in comodato e utilizzati per la cura dell'impianto;

h) necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili dei campi di gioco;

i) gli oneri derivanti dallo sgombero della neve nell'interno del campo sportivo per agibilità dello stesso e all'esterno;

l) ogni altro intervento che risultasse necessario per il più corretto funzionamento dell'impianto sportivo (es pulizie fosse biologiche, spurghi, ecc);

m) verniciatura sistemi di recinzione aree esterne, quali paletti, reti, muretti;

n) tinteggiature e interne;

o) riparazioni di pavimenti interni dei locali di pertinenza;

p) riparazione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate;

La società si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, il campo sportivo in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare all'Amministrazione Comunale, al termine della gestione, in perfetto stato di funzionalità.

I dipendenti degli Uffici Tecnici e dell'Ufficio Sport del Comune di Rovigo sono sin da ora autorizzati all'accesso all'impianto per verificare periodicamente la corretta manutenzione ordinaria.

Tra gli interventi di manutenzione ordinaria, qualora fossero riscontrate delle carenze manutentive ordinarie al campo stesso, saranno indicate al Concessionario, nel tempo più breve possibile e comunque entro il mese successivo, dovrà eseguire i lavori occorrenti.

Trascorso un mese dalla comunicazione senza che il Concessionario abbia provveduto, senza valido motivo, ad effettuare gli interventi segnalati, il Comune procederà d'ufficio all'esecuzione dei suddetti lavori addebitandone le spese al Concessionario facendo ricorso, se del caso, alla polizza fidejussoria.

G - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sono a carico del Comune le spese per la manutenzione straordinaria a meno che questa non sia conseguenza di danni provocati dagli utenti del campo o da cattivo uso, incuria o trascuratezza della manutenzione ordinaria, nel qual caso saranno a carico del Concessionario.
Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune.
Qualora il Concessionario, su propria iniziativa, nel caso di indifferibile urgenza o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere previamente approvati dall'Ufficio Tecnico sentito l'Ufficio Sport competenti del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.
Qualora il Concessionario svolga lavori di manutenzioni straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà richiedere il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del Concessionario stesso.
Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al Concessionario possono da questo, ad alcuno titolo, essere alienati o distrutti.
Vengono definiti a carico del Comune gli oneri di manutenzione straordinaria di seguito elencati:
1.riparazione o rottura componenti degli impianti quali caldaie, bruciatori;
2.manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione del campi da calcio, e degli impianti elettrici in generale, quali i danneggiamenti a seguito di eventi atmosferici e dell'impianto di irrigazione;
3.sostituzione a seguito di usura / vetustà / danneggiamento per evento meteo di attrezzature sportive primarie quali: le porte e le panchine dei campi da calcio, i sostegni agli impianti di illuminazione esterna, ecc;
4.sostituzione
sistemi di recinzione aree esterne, quali paletti, reti, muretti;
5.opere murarie su intonaci interni/esterni (es. risalita di umidità), tinteggiature esterne (con esclusione della pulizia da graffiti), riparazione coperture o per infiltrazioni di umidità;
6.cambio infissi quali finestre e porte rotti o in condizioni di pericolo, dovuti a ordinario deterioramento e non derivanti da uso improprio;
7.ripristino rotture di tubazioni di scarico acque e fognature (escluso espurgo);
8.straordinarie manutenzioni per la messa a norma con eventuali successivi rinnovi a carico del Concessionario (es: verbale impianto messa a terra) ;
9.riparazione e sostituzione centralina e motore automatico del cancello se presente;
10.manutenzione straordinaria delle aree parcheggio antistante il campo sportivo;
Il Comune provvederà direttamente, con una tempistica rapportata a necessità ed urgenza del caso, compatibilmente con le risorse disponibili, nel rispetto delle procedure amministrative.
Al termine del contratto comunque, ogni miglioria, sia di beni mobili sia di beni immobili, effettuata dal concessionario a supporto della funzionalità del campo sportivo rimarrà di proprietà del Comune di Rovigo, non vi sarà da parte del Comune alcun ristoro né riconoscimento, con rinuncia da parte del Concessionario ad ogni rivalsa sugli stessi.

H - EVENTUALI INTERVENTI MIGLIORATIVI ALL'IMPIANTO

In caso di interventi migliorativi, il Concessionario dovrà aver compiutamente realizzato le opere e le prestazioni, entro il termine indicato nel cronoprogramma indicato nella relazione tecnica presentata, con oneri e spese a proprio carico, e inviato il relativo certificato di omologazione – agibilità al Servizio Sport.
Tali interventi descritti nella relazione tecnica, dovranno essere sottoscritti da tecnico abilitato e previamente approvati dall'Ufficio Tecnico sentito dell'Ufficio Sport competenti del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia, ivi compresa la Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, recante "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva".

A garanzia dello svolgimento degli eventuali interventi di cui sopra, il concessionario ha stipulato polizza fideiussoria assicurativa o bancaria in data-------- ------pari ad euro -------- ovvero al 100% dell'importo degli interventi migliorativi. Tale polizza sarà svincolata al termine dei lavori ed a collaudo ultimato.
In caso di inadempimento, sarà disposto l'incameramento della polizza fideiussoria citata, previa contestazione e sollecito ad adempiere inviato con raccomandata AR o posta elettronica certificata, riservandosi altresì di valutare la revoca della concessione.
Le opere e gli interventi eseguiti resteranno di proprietà del Comune di Rovigo.

l) **INTERVENTI MIGLIORATIVI AL CAMPO SPORTIVO FINANZIATI CON BANDI PUBBLICI E/O CON AGEVOLAZIONI FISCALI.**
Qualora il Concessionario, ad avvenuta concessione, intenda effettuare interventi migliorativi tramite la partecipazione a bandi pubblici e/o la fruizione di agevolazioni fiscali, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia, la relazione descrittiva di tali interventi sottoscritta da tecnico abilitato, dovrà essere previamente approvata dall'Ufficio Tecnico sentito l'Ufficio Sport competenti del Comune.
Il concessionario potrà presentare richiesta al Comune per l'eventuale compartecipazione alle spese per la realizzazione delle opere che rimarranno comunque acquisite al Patrimonio Comunale.

Articolo 11
VIGILANZA

Il Concessionario è tenuto al corretto utilizzo del campo nel rispetto della vigente normativa e di tutte le norme contenute nella presente convenzione e a farle rispettare invitando ad allontanarsi chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento del campo o all'attività che vi si svolge.
Il corretto uso del campo sportivo, delle attrezzature e degli accessori relativi ricade sempre ed esclusivamente sui gestori.
L'azione di vigilanza sul rispetto delle sopraccitate disposizioni sarà espletata da dipendenti comunali, muniti di regolare tessera di riconoscimento, autorizzati dal Dirigente competente, con diritto di accesso in ogni momento.

Articolo 12
CANONE

Il Concessionario dovrà corrispondere al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, il canone per l'uso del campo di €..... (...../00), in un'unica rata senza eccezioni o riserve non dovendosi sospendere il pagamento per alcun motivo.

Articolo 13
REFERENTE DELLA GESTIONE

La responsabilità della gestione ed i rapporti con il Comune saranno affidati ad un incaricato, designato dal Concessionario, il cui nominativo sarà comunicato per iscritto all'Amministrazione Comunale prima dell'avvio del servizio.
Il Referente deve essere reperibile tramite telefono mobile (del quale comunicherà il numero agli uffici comunali).

Articolo 14
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ll Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, il Concessionario ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

_____presso la banca _____/la Società Poste Italiane S.p.A.
Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor _____, nato a _____, il _____codice fiscale _____.
Il Concessionario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.
Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato al Servizio sport via PEC.

Articolo 15
RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario assume in proprio la responsabilità legata alla conduzione delle aree e dell'impianto sportivo all'interno dei quali si svolgono le attività cui gli stessi sono adibiti, per il caso di danni arrecati a persone e/o a cose e/o ad animali, anche di terzi, in dipendenza: dell'esecuzione dell'attività oggetto della presente convenzione comprensiva dell'esecuzione delle attività connesse a quelle oggetto della presente convenzione; delle attività svolte da terzi autorizzati a fruire del campo sportivo e servizi oggetto del presente contratto.
A tal fine il Concessionario è tenuto a stipulare un contratto per l'assicurazione RCT con massimale per sinistro almeno pari ad euro 3.000.000,00 che copra, a titolo esemplificativo e non limitativo: i danni che il proprietario dovesse subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, i danni causati a soggetti terzi diversi dal proprietario. La predetta polizza dovrà inoltre prevedere espressamente la copertura della:
- responsabilità esclusiva del Concessionario, nei confronti del proprietario, anche per danni causati da terzi a cose/impianti/opere o persone per il caso di inadempimento, da parte del Concessionario, dell'obbligo di vigilanza di cui al precedente art. 11;
- responsabilità solidale del Concessionario per il caso di danni a cose/impianti/opere o persone, causati dagli utilizzatori del campo autorizzati all'uso dal concessionario stesso.
Copia del contratto di assicurazione dovrà essere depositato presso il Comune.
La predetta copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del campo sportivo e delle attrezzature e cesserà per i fatti avvenuti successivamente alla data di emissione del verbale di riconsegna del campo o documento equivalente. La stessa copertura dovrà permanere per il periodo indicato ininterrottamente, senza soluzione di continuità, fatti salvi gli eventuali rinnovi, in difetto troverà applicazione l'art. 1456 c.c.

Articolo 16
SICUREZZA

Il Concessionario si impegna ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.
Il Concessionario è inoltre tenuto al rispetto di eventuali ulteriori disposizioni in materia di tutela della salute pubblica.
Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi, nonché agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011.
In particolare, entro quindici giorni dalla richiesta e comunque prima della consegna del servizio, il Concessionario è tenuto a presentare obbligatoriamente tutta la documentazione necessaria e sufficiente per verificare l'adempimento degli obblighi inerenti alla formazione ed alla sorveglianza sanitaria del personale impiegato nel campo sportivo in materia di prevenzione dei rischi e di sicurezza sul lavoro, nonché in materia di prevenzione incendi (per i lavoratori designati come addetti antincendio) e di primo soccorso (per i lavoratori designati come addetti pronto soccorso). Il Concessionario è obbligato a fornire al Comune il Documento Valutazione Rischi (D.V.R.) delle proprie attività.
Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e per gli utenti e il programma delle

misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio e di calamità) e l'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.
Il costo relativo alla predisposizione del piano di emergenza e alle relative incombenze è a totale carico del Concessionario.

Articolo 17
PENALITA'

Il Comune procederà ad accertare eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contenute nella presente convenzione, in particolare sarà redatto in contradditorio la richiesta di chiarimenti con scambio di comunicazioni via pec, fissando il tempo per la formulazione dei giustificativi in giorni 10 (dieci). Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contradditorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga, si applicheranno le penali per ciascuna delle inadempienze di seguito indicate:
- euro 10 per ogni giorno di ritardo nella trasmissione del rendiconto economico finanziario, fino a un massimo di euro 600;
- euro 10 per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della documentazione da cui risulti l'effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti ai eventuali lavoratori dipendenti e ad altri soggetti con rapporti contrattuali diversi e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti, fino a un massimo di euro 600;
- euro 10 per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della relazione dettagliata, fino a un massimo di euro 600;
- euro 10 per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone, e con applicazione degli interessi di mora dalla legge.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 103, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 in merito alla reintegrazione della garanzia definitiva.
Nel caso di raggiungimento dei citati limiti massimi, l'inadempimento dovrà considerarsi di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c. e per gli effetti di cui agli artt. 1453 ss. c.c.; il relativo accertamento avverrà con le modalità indicate all'art. 108, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 18
REVOCA DELLA CONCESSIONE

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente contratto e in caso di sussistenza di un interesse pubblico prevalente, il Comune ha la facoltà di revocare il contratto medesimo, senza possibilità per il Concessionario di richiedere alcun indennizzo.
Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare la concessione quando:
a) non sono rispettate le normative in materia di sicurezza;
b) la conduzione tecnica e funzionale del campo è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei frequentatori a vario titolo dell'impianto;
c) sono poste in essere dai gestori delle utenze azioni dirette all'interruzione del servizio per mancato pagamento dei debiti relativi da parte del concessionario;
d) le spese relative alla manutenzione ordinaria non sono effettuate secondo quanto convenuto;
e) utilizzo del campo sportivo per uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
f) mancanza delle necessarie autorizzazioni e nulla osta previste dall'attività e/o manifestazioni programmate;
g) mancato rispetto o esaurimento dello scopo dell'assegnazione;
h) mancato rispetto dei doveri e responsabilità del Concessionario;

Articolo 19
GARANZIA DEFINITIVA

Il Concessionario ha costituito per i termini di durata della convenzione una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10% del valore della gestione, mediante

polizza fidejussoria n._____ del _____, con scadenza_____ rilasciata da_____.

Articolo 20
CESSIONE A TERZI

E' vietata la sub-concessione in uso a terzi di tutto o parte dei beni oggetto della presente concessione. Non è intesa come sub-concessione l'uso dell'impianto autorizzato dal concessionario a favore di altri enti ed Associazioni sportive.
E' consentita la cessione a terzi limitatamente alla gestione dell'eventuale punto di ristoro di cui all'articolo 10 lettera B).

Articolo 21
DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario a tutti gli effetti di legge e del contratto deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Rovigo _____.

Articolo 22
CONTROVERSIE

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016, per le controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Rovigo. E' esclusa la deferibilità ad arbitri ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 23
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, il concessionario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Ente adottato con delibera di Giunta comunale n. 5 in data 18/ 01/2018, che è visionabile sul sito istituzionale alla sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito istituzionale del Comune di Rovigo.

Articolo 24
PROTOCOLLO DI LEGALITA' AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA DEL 17/09/2019
(Conforme alla Deliberazione della Giunta Comunale 31 del 20.02.2020)

Il Concessionario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Concessionario si impegna a riferire tempestivamente all'Ente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della concessione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Articolo 25
INVENTARIAZIONE DEI BENI E CONSEGNA DELL'IMPIANTO

All'inizio della gestione il campo sportivo e le attrezzature saranno consegnati al Concessionario nello stato

di fatto e diritto in cui esse si trovano previa redazione in contraddittorio dello stato di consistenza. Gli stessi dovranno essere riconsegnati alla scadenza, nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.
Le attrezzature e gli arredi e le migliorie strutturali offerti in sede di gara, diventeranno di proprietà comunale fin dall'inizio dell'affidamento in gestione .
All'inizio della gestione il Concessionario ed il Comune, a mezzo dei propri rappresentanti distinguendo le attrezzature e gli arredi di proprietà comunale da quelli di proprietà del Concessionario, provvederanno alla:
a) ricognizione in sopralluogo degli immobili, attrezzature, apparecchiature ed arredi;
b) verifica del loro stato d'uso e manutenzione;
c) descrizione analitica di quanto sopra, elencazione e individuazione di tutti i beni;
d) redazione dell'inventario.
Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale in duplice originale debitamente sottoscritto dalle parti, da conservare a cura rispettivamente del Comune e del Concessionario.
All'atto della riconsegna gli incaricati del Comune potranno far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze tanto nella manutenzione ordinaria quanto nella consistenza e nello stato di conservazione del campo sportivo e delle cose mobili, a cui il Concessionario dovrà rimediare senza indugio nel termine che gli verrà all'uopo indicato.
In caso di inadempienza il Comune concedente provvederà d'ufficio all'esecuzione dei necessari interventi in danno del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione, salvo ed impregiudicato il recupero dell'eventuale maggiore danno.
I verbali di constatazione faranno fede per la richiesta di risarcimento da parte del Comune per i danni riscontrati.
Entro il termine perentorio stabilito dall'Amministrazione comunale, il Concessionario dovrà provvedere allo sgombero delle cose di sua proprietà, fermo restando che saranno a suo carico le spese di trasporto, di deposito e custodia.

Articolo 26
INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(art.13 del Regolamento UE 679/2016)

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento 679/2016 (GDPR), Il titolare del trattamento è il Comune di Rovigo: tel. 0425.2061/206212, Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 45100 Rovigo, Email: urp@comune.rovigo.it PEC: comunerovigo@legalmail.it. Il Responsabile della protezione dei dati personali è la ditta Sinapsi Informatica S.r.l., avente sede in Via San Salvaro 2/I, 35043 Monselice (RO), e-mail: dpo@comune.rovigo.it, cui è possibile fare riferimento per avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy.
La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (come espresso ll'articolo 6 comma 1 punto e] del GDPR), nonché di obblighi legali cui è soggetto il Titolare stesso, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e del DPR n. 131/1986.

Finalità e base giuridica del trattamento.

Il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Rovigo acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Rovigo ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.
Eventuali destinatari dei dati.
I dati trattati dal Comune di Rovigo potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.
Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte.

La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.
Diritti dell'interessato.
In qualità di interessato Le sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dat personali. Qualora volesse esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, La invitiamo a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Articolo 27
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il rapporto tra il Comune di Rovigo Servizio Sport ed il Concessionario si configura come atto amministrativo, finalizzato allo svolgimento di un servizio pubblico.
Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto: dalla presente Convenzione, dal D.Lgs. 50/2016 limitatamente all'art.4 e agli altri articoli espressamente richiamati nel presente contratto, da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, in particolare L.R. del Veneto n. 8/2015.
Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione